

**Concorso  
CAMERA  
DEI DEPUTATI**

**65**

**Documentaristi**

**MANUALE + QUIZ**

**per la prova PRESELETTIVA**

**NLD**  
CONCORSI

nazionale: Democrazia Cristiana, Partito comunista, Partito socialista, Partito d'azione, Partito liberale e Democrazia del lavoro) chiese una consultazione popolare che si pronunciasse sulla forma di Stato che l'Italia avrebbe dovuto assumere (cd. **questione istituzionale**). L'allora monarca Vittorio Emanuele III si ritirò a vita privata, lasciando una luogotenenza del regno al figlio Umberto e affidando a un'assemblea costituente la scelta tra monarchia e repubblica. Il 2 giugno del 1946 si svolse il **referendum istituzionale**, che vide la vittoria dei sostenitori della Repubblica a scapito di quelli della monarchia. Nella stessa data furono **eletti i 556 membri all'Assemblea costituente** che si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e in seguito elesse Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato; il 15 luglio, l'Assemblea nominò una **Commissione ristretta di 75 deputati** incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione. La Commissione dei 75 (suddivisa in tre sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale) presentò il progetto il 31 gennaio 1947 all'Assemblea costituente. La **discussione del progetto in Assemblea** si concluse nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 1947, con la votazione finale dell'intera Costituzione a scrutinio segreto (453 voti favorevoli e 62 contrari). La Costituzione fu poi promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre ed entrò in vigore il **1° gennaio 1948**.

### **B) La Costituzione italiana: struttura e caratteri**

La Costituzione italiana si compone di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali; si apre con l'enunciazione dei **Principi fondamentali** ed è strutturata in:

- 12 articoli che si occupano dei **Principi fondamentali**;
- una **Parte I**, dedicata ai **Diritti e doveri dei cittadini**, a loro volta distinti in
  - Rapporti civili (artt. 13-28)
  - Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)
  - Rapporti economici (artt. 35-47)
  - Rapporti politici (artt. 48-54)
- una **Parte II** (artt. 55-139), dedicata all'**Ordinamento della Repubblica**, in cui sono stabiliti:
- la **composizione e i compiti degli organi costituzionali e degli organi di rilievo costituzionale**. Sono **organi costituzionali**:
  - Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica)
  - Presidente della Repubblica
  - Governo
  - Corte costituzionale.

Gli **organi di rilievo costituzionale** (organi che non sono essenziali per quanto riguarda la struttura costituzionale dello Stato, ma vengono individuati dalla Costituzione) sono:

- Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro
- la Corte dei conti
- il Consiglio di Stato
- il Consiglio Supremo di difesa
- il Consiglio superiore della Magistratura.
- le norme **sull'ordinamento giurisdizionale e sulla giurisdizione**;
- l'assetto delle **autonomie territoriali**: Regioni, Province, Comuni;
- le **modalità e i limiti alla revisione della Costituzione**.

Quanto ai **caratteri**, la costituzione italiana è:

- **scritta** perché le sue disposizioni sono consacrate in un documento (il testo costituzionale) e perché è espressamente prevista (art. 138 Cost.) la forma scritta per le leggi che regolano la materia costituzionale;

- **rigida** perché alle norme in essa contenute è stata assegnata una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, di modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento di formazione delle leggi ordinarie, ma con una procedura aggravata stabilita dall'art. 138 Cost.;
- **votata** perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all'Assemblea costituente.

Si ritiene inoltre che la Costituzione sia

- **lunga e garantista** = poiché disciplina dettagliatamente i diritti dei cittadini garantendoli attraverso apposite riserve di legge;
- **programmatica** = poiché stabilisce gli obiettivi alla cui realizzazione deve tendere l'attività della Repubblica, non limitandosi a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei pubblici poteri o i rapporti tra questi ed i cittadini;
- **convenzionale** = in quanto costituisce un compromesso tra le diverse forze politiche (cattoliche, marxiste e liberali) che l'hanno redatta ed approvata in Assemblea costituente. Ciò a differenza delle costituzioni **ordinative**, espressione di un'unica forza politica, che detiene il potere o perché è storicamente sola in quel dato periodo o perché è prevalsa sulle altre (GIANNINI).

### C) Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali

Le **leggi di revisione costituzionale** sono quelle che modificano il testo della Carta fondamentale, eliminando, modificando o aggiungendo le disposizioni che esso contiene. Sono, invece, annoverate tra le "**altre leggi costituzionali**":

- quelle che la Costituzione definisce espressamente tali (si pensi alle leggi costituzionali con le quali si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni secondo il disposto dell'art. 132 Cost. oppure alla legge costituzionale che, ai sensi dell'art. 137 Cost., è chiamata a stabilire le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte);
- quelle leggi che derogano ad una norma costituzionale, senza tuttavia modificarla in via definitiva;
- quelle leggi che assolvono alle riserve di legge costituzionale.

Attesta l'identità del procedimento di formazione previsto per le leggi di revisione costituzionale e per le altre leggi costituzionali, la dottrina ha dubitato che esse costituiscono due tipi diversi di fonte. In realtà, la distinzione sussiste proprio perché si tratta di fonti diverse dal punto di vista del contenuto (MODUGNO).

I **rapporti tra Costituzione, leggi di revisione e altre leggi costituzionali** si risolvono nel senso che la Costituzione può essere modificata - eccezion fatta per il nucleo irriducibile dei principi e valori supremi dell'ordinamento - con leggi di revisione e che le altre leggi costituzionali sono tra loro fungibili e accomunate da una medesima forma e da una medesima forza (capacità di modificare la Costituzione, resistenza all'abrogazione da parte di leggi ordinarie) (MODUGNO).

### D) I limiti alla revisione costituzionale


Nel nostro ordinamento la **revisione costituzionale incontra dei limiti**:

- vi è prima di tutto un **limite esplicito**, sancito dall'art. 139 Cost. il quale prevede che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Il 2 giugno del 1946 il popolo italiano fu chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica attraverso il referendum istituzionale di cui sopra, da cui per l'appunto discende il limite previsto dall'art. 139 Cost. (BIN-PITRUZZELLA).

- Vi sono poi diversi **limiti impliciti alla revisione costituzionale** che non vengono sanciti espressamente - come invece accade per la forma repubblicana - ma che sono ricavabili dai principi generali custoditi nella Costituzione:
- a) **l'art. 1 Cost.** - secondo il quale l'Italia è una Repubblica democratica - impone di non toccare tutti quei diritti elencati nella Carta che si rivelano fondamentali nelle Repubbliche democratiche: libertà personale, libertà di manifestazione del pensiero, diritto di riunione e associazione, diritto di associarsi in partiti politici, diritto di voto;
- b) non possono essere modificati i diritti inviolabili cui fa riferimento **l'art. 2 Cost.** Essi, infatti, appartengono al c.d. nucleo fondamentale non passibile di revisione costituzionale.

SCHEMA DI RIEPILOGO  
L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

In senso materiale



In senso formale

